DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1977

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE [4], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE [5], prevede all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dal Regno del Belgio, è completa e valida ; che l'importo totale delle spese per l'anno 1976 ammonta a 336 518 445 FB (6 730 368,90 UC), ed è ripartito come segue :

secondo il titolo II : 336 392 297 FB,
secondo il titolo IV : 126 148 FB,

della direttiva 75/268/CEE ; che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 84 129 611 FB (1 682 592,22 UC) ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 84 129 611 FB (1 682 592,22 UC) ossia 63 097 208,25 FB (1 261 944,17 UC) ;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno del Belgio nel corso del 1976 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato in 63 097 208,25 FB (1 261 944,17 UC).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.